



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

STATUTO

CAPO I

COSTITUZIONE, NATURA, SCOPI E ATTIVITA'

Art. 1

E' costituita l'associazione denominata "MISERICORDIA DI PONSACCO" con sede in Ponsacco (PI), via Carducci n. 65, Diocesi di San Miniato.

Essa è aderente della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana ed è affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia (indicata da ora in avanti con il termine 'Confederazione Nazionale') con sede a Firenze; ne accetta gli statuti e costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Misericordia di Ponsacco, la partecipazione dell'associazione alla Confederazione Nazionale e alla Federazione Regionale implica per tutti i confratelli la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Art. 2

La Misericordia di Ponsacco, fondata nel 1898 sotto il patrocinio della Natività di Maria SS.ma, è una associazione di volontariato, ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266, avente come missione la costante affermazione della carità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettività contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa Cattolica.

La Misericordia di Ponsacco è posta sotto la protezione di Sant'Antonio da Padova e di Maria sotto il titolo della Natività.

La Misericordia di Ponsacco ha durata illimitata, ha struttura ed organizzazione democratiche e non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 3

La Misericordia di Ponsacco è costituita, agli effetti giuridici, come associazione ai sensi dell'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile.

La Misericordia di Ponsacco è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e seguenti, 231 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

Art. 4

Scopo della Misericordia di Ponsacco è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale.

L'attività della Misericordia di Ponsacco consiste nella gestione:

- di azioni di soccorso, anche mediante ambulanze, ad ammalati e feriti;
- di interventi di assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria a favore della comunità territoriale, con particolare riguardo alle persone che si trovano in situazioni di bisogno materiale, psicologico o morale;
- di opportunità di aiuto alle persone e alle famiglie del territorio;
- di iniziative di protezione civile e di difesa dell'ambiente naturale;
- di servizi cimiteriali e relativi alle onoranze funebri;
- di servizi di guardia medica, di infermeria ed ambulatoriali, direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche e/o private;
- di cooperazione internazionale;
- di percorsi ed azioni di formazione ed informazione socio - sanitaria, sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti;
- di eventi di carattere culturale, sportivo e ricreativo, atti a favorire una migliore qualità di vita della comunità territoriale;
- di interventi formativi del volontariato, in collaborazione anche con il Cesvot e con la Confederazione Nazionale.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative e finanziarie, la Misericordia di Ponsacco si impegna anche a:

- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, disabili e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- organizzare momenti di studio ed iniziative di formazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche.

Fra le opere religiose, la Misericordia di Ponsacco cura:

- la promozione della coscienza cristiana dei confratelli mediante opportune iniziative spirituali;
- la celebrazione della solennità del Santo Patrono e della Natività di Maria SS.ma e la promozione del loro culto;
- la partecipazione alla processione del Venerdì Santo e ad altre cerimonie religiose.

La Misericordia di Ponsacco potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità (anche di carattere missionario) suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe, impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo e secondo il piano di Dio.

Art. 5

Per l'espletamento delle proprie attività, la Misericordia di Ponsacco potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale, e convenzionarsi con le ASL e gli enti pubblici secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato.

Art. 6

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Misericordia di Ponsacco mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore". In relazione ai fini di culto e religiosi previsti dal presente Statuto, nonché alle tradizioni delle antiche Confraternite di Misericordia, essa coordina le proprie iniziative anche secondo gli indirizzi fissati per le Misericordie dall'Ordinario Diocesano.

Art. 7

Lo stemma della Misericordia di Ponsacco ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Misericordie operanti sul territorio italiano, nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale. E' rappresentato da uno scudo, con fondo azzurro e giallo, con l'emblema della croce latina, con ai lati le lettere in gotico "F" e "M" di colore azzurro ("Fraternitas Misericordiae"). Allo stemma potranno essere aggiunti solo la località e l'eventuale emblema, senza altre modifiche.

Art. 8

La divisa dei confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. E' fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza, può invece essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione, di tipo infermieristico, con casacca e pantaloni.

Art. 9

La Misericordia di Ponsacco può aggregarsi ad altre Misericordie - per fini operativi e spirituali - ma senza pregiudizio di perdere la propria autonomia.

Art. 10

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale, la Misericordia di Ponsacco potrà aderire ad altre associazioni o federazioni di associazioni o altri



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

enti, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della Confederazione Nazionale stessa.

Del pari, in seno alla Misericordia di Ponsacco, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo, la Misericordia di Ponsacco non potrà partecipare né aderire a iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

Art. 11

La Misericordia di Ponsacco trae i propri mezzi economici e finanziari per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi dei confratelli;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 12

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione di cui fa parte.

Art. 13

Il volontariato è la divisa morale dei confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i confratelli di accettare qualsiasi forma di compenso. Il confratello riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio, potranno essere concesse ai confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

Art. 14

La Misericordia di Ponsacco promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d'Italia. I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo. Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito Regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

CAPO II CONFRATELLI

Art. 15

Tutti gli associati alla Misericordia di Ponsacco sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale della comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Misericordia.

Art. 16

I confratelli iscritti si suddividono in tre categorie:

- a) confratelli ordinari;
- b) confratelli conservatori;
- c) confratelli benefattori.

I confratelli versano diverse quote associative a seconda della categoria prescelta determinata annualmente dal Magistrato. L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Magistrato munita della firma di due confratelli. Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo senza obbligo di motivazione.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale, di cui all'articolo 1, i confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono aderire a più Misericordie. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altra Misericordia avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Misericordia. Tutti i confratelli godono di tutti i diritti associativi e partecipano all'Assemblea con diritto di elezione attiva e passiva.

Art. 17

Per aderire alla Misericordia di Ponsacco occorre avere principi morali cristiani, tenere una condotta integra e non aver riportato condanne penali. I confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Misericordia di Ponsacco e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato, secondo la categoria di appartenenza.

Art. 18

I volontari presentano apposita domanda di iscrizione al Magistrato. Dopo l'accoglimento di tale domanda, acquisiscono la qualifica di confratello senza obbligo di pagare la quota associativa.

E' intrasmissibile e non rivalutabile la quota associativa.

E' esclusa la temporaneità dell'iscrizione alla Misericordia.

Art. 19

I confratelli della Misericordia di Ponsacco devono:



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

- a) osservare lo Statuto, il Regolamento Volontari, altri eventuali regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Misericordia;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'associazione che nella vita privata;
- c) eseguire diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere, nei confronti dei confratelli preposti alle cariche associative, un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale.

Art. 20

I confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato o indeterminato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato, mentre per i punti c) e d) è demandata all'Assemblea. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro quindici giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'Interessato e il Governatore, con parere definitivo e inappellabile, mentre per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 21 comma 5 e seguenti.

Art. 21

La qualità di confratello si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Misericordia di cui all'art. 17. Inoltre, il confratello perde la sua qualità qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 19 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota associativa pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza del confratello alla Misericordia.

La perdita della qualità di confratello implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto, sia spirituale che materiale, verso la Misericordia. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea su parere conforme del Collegio Probivirale. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

quindici giorni le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all'Assemblea.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento emanato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Magistrato, con modalità di cui all'art. 16 comma terzo, e sulla quale l'Assemblea delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o sospensione preso dall'Assemblea. Contro il provvedimento di esclusione preso dall'Assemblea, l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

CAPO III ORGANI

Art. 22

Sono organi della Misericordia di Ponsacco:

- a) l'Assemblea;
- b) il Magistrato;
- c) il Governatore;
- d) il Collegio Probivirale;
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 23

L'Assemblea è composta da tutti i confratelli aderenti alla Misericordia, purché maggiorenni, ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente di Magistrato più anziano di età.

Art. 24

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche associative. L'Assemblea è convocata dal Governatore con comunicazione scritta personale ai confratelli, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche nello stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

Analoghe forme di pubblicità sono garantite anche alle deliberazioni assembleari e ai rendiconti economico e finanziari.

Art. 25

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo (1/10) dei confratelli;

b) quando il Collegio Probivirale o il Collegio dei Sindaci Revisori per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedono all'unanimità la convocazione al Magistrato;

c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale per problemi inerenti la Misericordia o per iniziative di carattere generale;

d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c), il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 24.

Art. 26

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei confratelli, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempre che tale numero sia almeno il quadruplo dei componenti il Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro confratello il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Art. 27

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato e il Collegio dei Sindaci Revisori, nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario, non hanno voto. Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 45.

Art. 28

L'Assemblea ha il compito di:

a) deliberare l'approvazione del rendiconto economico e finanziario corredato della relazione del Governatore sull'attività della Misericordia, svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori sull'andamento economico-finanziario;

b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario le relative deliberazioni;



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci Revisori, secondo le modalità di cui agli artt. 29, 37, 38, 40 e 41;
- d) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- e) deliberare, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Volontari, e di altri eventuali regolamenti, di cui all'art. 46;
- f) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale e stabilire il numero dei componenti il Magistrato.
- g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei confratelli ai sensi dell'art. 21.

Art. 29

Il Magistrato è l'organo di governo della Misericordia di Ponsacco e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea. E' eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli artt. 27, 40 e 41.

Il Magistrato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri e delibera validamente a maggioranza assoluta.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Misericordia, ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili, mobili e di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;
 - b) provvede affinché non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Misericordia;
 - c) provvede al suo interno alla elezione del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e Amministratore, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme dei regolamenti dell'associazione.
- L'eventuale nomina del Segretario può avvenire al di fuori degli eletti, tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 35;
- d) redige il Regolamento Volontari, ed eventuali altri regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;
 - f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
 - g) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
 - h) valuta annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre alla valutazione dell'Assemblea;
 - i) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

- l) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti dagli artt. 21, comma 2 e 3, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Misericordia;
- m) delibera sull'ammissione di nuovi confratelli;
- n) cura l'osservanza dello spirito religioso della Misericordia nonché la preparazione spirituale e morale dei confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole da parte della Confederazione Nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo (1/10) di confratelli;
- p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori dei confratelli alla Misericordia, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando all'occorrenza un coordinatore tra i componenti il Magistrato;
- q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie in interesse della Misericordia;
- r) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Misericordia a seconda della categoria di appartenenza;
- s) nomina, nel caso in cui al quinto comma dell'art. 34, il Segretario;
- t) propone alla Confederazione Nazionale, congiuntamente al Correttore, i nominativi di confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- u) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Misericordia;
- v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Misericordia.

Art. 30

Il Magistrato è composto da un numero di confratelli stabilito dall'Assemblea, purché dispari e non inferiore a nove né superiore a tredici, nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio. Partecipa alle riunioni di Magistrato il Correttore secondo quanto previsto nel successivo art. 39.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno un anno dalla data di adesione alla Misericordia.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, confratelli con legami di parentela entro il terzo grado nonché confratelli eletti alle cariche di Probiviro e Sindaco Revisore né i loro parenti entro il terzo grado.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Misericordia di Ponsacco, i confratelli che abbiano rapporti di interesse, a qualsiasi titolo con la Misericordia nonché i confratelli che rivestono cariche politiche di qualunque livello.

Art. 31



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo (1/3) dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata della Confederazione Nazionale o del Presidente del Collegio Probivirale o del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno tre giorni prima della data fissata. Per il suo carattere di organo di governo, il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità. Le deliberazioni concernenti le persone sono adottate a scrutinio segreto.

Art. 32

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. E' il capo della Misericordia, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale (attiva e passiva) ed i poteri di firma.

Rappresenta la Misericordia all'interno della Confederazione Nazionale e, nelle relative assemblee, ha il diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare, il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della Misericordia e vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza;
- e) cura la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Art. 33

Il Vice-Governatore, o *Provveditore*, è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre, opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Art. 34

Il Segretario, o *Computista*, è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera p) dell'art. 29 ed è consegnatario dei documenti e dell'archivio della Misericordia, cura la



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 32. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato fra i dipendenti o i consulenti della Confraternita purché iscritto ad essa, nel qual caso ne dovrà essere tenuto conto ai fini della composizione del Magistrato. In tal caso partecipa alle riunioni non con voto deliberativo, ma solamente consultivo.

Art. 35

L'Amministratore, o Camarlingo, è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Cura, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.

Art. 36

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono gratuiti; i componenti durano in carica quattro anni ed i confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina. I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostitutivo e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi che per tre riunioni consecutive risultano assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Art. 37

Il Collegio Probivirale è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea, secondo le modalità di cui agli artt. 27, 40 e 41, fra i confratelli effettivi con particolare conoscenza del corpo sociale e dell'Associazione e per attaccamento alla Misericordia.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 30 commi 4 e 5. Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Misericordia.

In particolare:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni organo della Misericordia;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale;



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

- c) decide sui ricorsi presentati dai confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Misericordia;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 47 commi 1 e 2.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente; stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.

Art. 38

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea fra i confratelli secondo le modalità di cui agli artt. 27, 40 e 41 e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 30 commi 4 e 5.

I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Presidente dovrà essere scelto tra persone in possesso di adeguate capacità nel settore contabile-gestionale. I membri del Collegio dei Sindaci Revisori non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio Probivirale.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto. Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.

Art. 39

L'Assistente ecclesiastico, o Correttore, è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Misericordia di Ponsacco per le materie spirituali, religiose o di culto. Cura l'osservanza dello spirito religioso della Misericordia e la preparazione spirituale e morale dei confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale. Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Misericordia, per essere esecutive, dovranno avere il parere favorevole del "Correttore". Partecipa alle riunioni del Magistrato, all'Assemblea



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

con voto consultivo e alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei "Correttori", organo della Confederazione Nazionale.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose. Propone alla Confederazione Nazionale, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i confratelli.

Art. 40

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio. E' composta da cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) verificare l'adozione da parte dell'Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Magistrato e che la stessa risponda ai requisiti previsti dall'art. 30, primo comma;
- c) redigere la lista dei nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero almeno doppio di confratelli da eleggere;
- d) redigere la lista di 10 confratelli per l'elezione del Collegio Probivirale, di cui i primi 5 saranno gli eletti;
- e) redigere la lista di 7 confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, di cui i primi 3 verranno eletti sindaci effettivi, mentre il quarto e il quinto saranno eletti sindaci supplenti.

Le liste devono riportare il nome per esteso del confratello ed il luogo di residenza. Ogni confratello, o gruppi di confratelli, potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 gg. prima della data fissata. Per la stesura delle liste, la Commissione dovrà tener conto delle norme di cui al precedente art. 30.

Art. 41

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per confratelli non compresi nella lista citata. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio Probivirale; due voti per il Collegio dei Sindaci Revisori ed un numero di preferenze pari ai tre quarti (3/4) degli eleggibili per il Magistrato.

Risulteranno eletti per ogni carica i confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Misericordia di Ponsacco. In caso di ulteriore parità sarà preferito il confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro sette giorni e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di tre giorni.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Art. 42

I componenti la Commissione Elettorale, per le funzioni cui sono chiamati a rispondere, non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Misericordia di Ponsacco, né essere votati fuori lista.

Le schede contenenti voti loro attribuiti saranno annullate.

Art. 43

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Misericordia di Ponsacco.

I confratelli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Art. 44

La proposta di riforma del presente Statuto, oltre che dal Magistrato, secondo la norma di cui all'art. 29 punto o), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di confratelli non inferiore ad un decimo (1/10) degli aderenti.

La mozione esaminata dal Magistrato e dal Collegio Probivirale, in riunione congiunta, è sottoposta alla Confederazione Nazionale per il proprio assenso.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l'assenso scritto della Confederazione Nazionale, il Governatore convoca l'Assemblea Straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno delle disposizioni cui è fatta proposta di riforma, nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 24 - e con le indicazioni di cui al comma precedente - ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale, un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale.



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

Non possono essere oggetto di riforma sostanziale, se non ad unanimità di voti, gli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Misericordia di Ponsacco e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Art. 45

L'Assemblea può approvare, a completamento delle norme del presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale, il Regolamento Volontari i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Volontari" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

CAPO IV SCIOGLIMENTO E RINVIO

Art. 46

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali da non rendere possibile il normale funzionamento della Misericordia di Ponsacco e delle sue attività, e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti dall'art. 37 comma e), il Governatore della Misericordia di Ponsacco segnala alla Confederazione Nazionale l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio Probivirale o da almeno un decimo (1/10) dei confratelli.

La Confederazione Nazionale, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea per il ripristino degli organi sociali.

Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità Regionale, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma c.c., nonché al Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 11 disp. att. c.c.

Art. 47

La Misericordia di Ponsacco non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e, comunque, fino a quando rimanga un numero di confratelli tale da poter svolgere anche soltanto in parte le opere di carità e di assistenza.



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea Straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all'art. 46.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, terzo comma del c.c. (tre quarti dei confratelli).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Misericordia.

Con la delibera di scioglimento, l'Assemblea nomina tre liquidatori, preferibilmente da scegliere tra coloro che sono stati iscritti alla Misericordia di Ponsacco.

Art. 48

A seguito dello scioglimento, cessazione ovvero estinzione per qualunque causa, i beni residui della Misericordia di Ponsacco, dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, avente ispirazione cristiana e carattere locale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 13, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 49

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osservano le norme del codice civile, della L. n. 266/1991 sul volontariato e delle disposizioni fiscali in materia di enti non commerciali, enti di tipo associativo con finalità agevolata e di Onlus integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale.

In data 10 settembre 2009 il presente Statuto - composto da 4 Capitoli e 49 Articoli - è stato discusso ed approvato dal Magistrato, ai sensi della lett. d), art. 29 dello Statuto.

*In data 30/04/2010 è stato approvato dall'**Assemblea**, ai sensi della lett. h), art. 28 dello Statuto.*